

Titoli di credito - titoli nominativi - ammortamento - finalità – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 550 del 08/02/1977

Influenza sui rapporti giuridici tra legittimo portatore del titolo ed emittente - esclusione - ricorso per l'ammortamento di titoli azionari trasferibili sotto condizione del gradimento degli amministratori della società emittente - proposizione ad opera dell'acquirente dei titoli - implicita inclusione dell'istanza per l'ottenimento del gradimento - inammissibilità - mancata opposizione della società alla richiesta di ammortamento - irrilevanza.

La procedura per l'ammortamento di un titolo di credito ed il rilascio di duplicato, in quanto tendente esclusivamente alla reintegrazione nel possesso del legittimo portatore del titolo, non può avere alcuna incidenza sui rapporti giuridici fra questi e l'emittente. Ne consegue, con riguardo a titoli azionari la cui trasferibilità sia subordinata al gradimento degli amministratori della società emittente, che il ricorso per l'ammortamento, proposto dall'acquirente dei titoli medesimi, non può valere anche come istanza rivolta alla società per conseguire quel placet, così come la mancanza di opposizione della società, avverso la richiesta di ammortamento, non può pregiudicare il suo diritto di invocare l'inefficacia del trasferimento delle azioni, per difetto di detto gradimento.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 550 del 08/02/1977